

Art. 27

1. La responsabilità penale è **personale**¹.
2. L'imputato non è considerato colpevole sino alla **condanna definitiva**².
3. Le pene non possono consistere in **trattamenti contrari al senso di umanità**³ e devono tendere alla rieducazione del condannato.
4. Non è ammessa la pena di morte.

¹ Né figli, parenti o altri possono pagare in luogo di chi commette reati penali

² In Italia esistono tre gradi di giudizio (Tribunale ordinario, Corte d'Appello e Corte di Cassazione) una eventuale prima condanna in primo grado può essere impugnata e revocata in secondo grado. In caso di medesima condanna in secondo grado si può impugnare anche questa che può essere revocata in terzo grado. La condanna definitiva, se il condannato non ricorre ai successivi gradi di giudizio, viene determinata dalla Corte di Cassazione e fino ad allora l'imputato, anche se condannato in secondo grado è da considerarsi innocente.

³ Il condannato sconta la pena con la reclusione e basta.